

# Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

**Modifica del 12 settembre 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>1</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 2b*

## **12b**                    **Divieto di determinati aeromobili con occupanti**

*Art. 2b*

<sup>1</sup> L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008<sup>2</sup> (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.

<sup>2</sup> Sono esclusi dal divieto:

- a. gli aeromobili a propulsione elettrica;
- b. gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
- c. gli autogiri con motore a combustione.

<sup>3</sup> L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.

<sup>1</sup> RS 748.01

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

12 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova